



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2025-2026**

### **Comunicato Ufficiale N. 14 del 18/07/2025**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 12 giugno 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO

**31) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSIO DE SANTIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 449 del 13/06/2025**

Il Procuratore Federale Interregionale,  
letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 912 pfi 24-25 avente ad oggetto: *"Mancato adempimento da parte della Atletico Torrenova 1986 all'obbligo di corrispondere all'allenatore sig. Mirko Di Luigi la somma accertata dal Collegio Arbitrale della LND con lodo n. 2425.42, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia"*, deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale

1. il sig. Alessio De Santis, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986;  
2. la società Atletico Torrenova 1986;  
per rispondere:

– il sig. Alessio De Santis, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986, della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Mirko Di Luigi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.43 del 10.12.2024, comunicato alla società Atletico Torrenova 1986 a mezzo pec del 13.12.2024;

– la società Atletico Torrenova 1986 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Alessio De Santis, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione dell'allenatore sig. Mirko Di Luigi pervenuta in data 6.3.2025, corredata dei seguenti allegati:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.43 del 10.12.2024;
- copia della corrispondenza intercorsa tra la società ed il sig. Mirko Di Luigi;
- foglio censimento della società Atletico Torrenova 1986 per la stagione sportiva 2024 - 2025, completo di allegati e variazioni, secondo cui il sig. Alessio De Santis, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico Torrenova 1986, avrebbe omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Mirko Di Luigi della somma di € 4.500,00, oltre spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.43 del 10.12.2024, comunicato alla società Atletico Torrenova 1986 a mezzo pec del 13.12.2024.

Alla riunione del 12/06/2025 era presente, per la Procura Federale, l'avv. Soravia;

Per i deferiti, l'avv. Sperduti.

La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti come da moduli tramessi, sulle seguenti sanzioni:

De Santis: sanzione base n. 4 mesi di inibizione, ridotta di un mese e 10 giorni; sanzione finale: 2 mesi e 20 giorni di inibizione.

Atletico Torrenova 1986: sanzione base euro 300,00 e n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026, ridotta di 100,00 euro; sanzione finale: euro 200,00 e n. 1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza per la stagione sportiva 2025/2026.

Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale,

#### DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- De Santis Alessio, n.2 mesi e 20 giorni di inibizione;
- Atletico Torrenova 1986, euro 200,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 giugno 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA MARTINA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. REAL CASSINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, C.1, DEL C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALLA SEZIONE 1.1, LETT. D), DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO, NONCHÉ DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, C.1, E 39 DEL C.G.S., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASSINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, C.2, DEL C.G.S..**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 455 del 20/06/2025**

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 648pfi24-25, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito al comportamento tenuto dal sig. Gianluca Martina, dirigente tesserato per la ASD Real Cassino, in occasione della gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell'11.1.2025, valevole per il campionato Pulcini"*;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, e ritenuto che dagli stessi atti e dalle risultanze probatorie acquisite i fatti oggetto della segnalazione hanno trovato conferma all'esito dello svolgimento dell'attività inquirente svolta.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Andrea Dellavalle;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

La Procura Federale ha ritenuto di deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- il sig. Gianluca Martina, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Real Cassino;

2.- la società A.S.D. Real Cassino;

per rispondere:

1.- il sig. Gianluca Martina, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Real Cassino:

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 1.1, lett. d), del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso arbitrato la gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell'11.1.2025, valevole per il campionato Pulcini, nonostante per tale categoria le gare debbano svolgersi con il "metodo dell'autoarbitraggio";

b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Real Cassino – Roccasecca T. San Tommaso dell'11.1.2025 valevole per il campionato Pulcini, proferito l'espressione "zoccola" all'indirizzo della madre di un giovane calciatore della squadra avversaria che seguiva l'incontro tra il pubblico;

2.- la società A.S.D. Real Cassino a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Martina, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Alla riunione del 19/06/2025 era presente, per la Procura Federale, l'avv. Andrea Della Valle, mentre per i deferiti, l'avv. Marco Rossini.

La Procura Federale preliminarmente dichiarava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti come da moduli tramessi, sulle seguenti sanzioni:

Martini Gianluca: sanzione base n. 8 mesi di inibizione, ridotta di due mesi e 20 giorni; sanzione

finale: 5 mesi e 10 giorni di inibizione.

Real Cassino: sanzione base euro 1.000,00 di ammenda, ridotta di euro 333,00 euro; sanzione finale: euro 667,00 di ammenda.

Ciò posto, il Tribunale Federale Territoriale, non rinvenendo elementi utili ad un proscioglimento delle parti,

#### DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Martina Gianluca, n.5 mesi e 10 giorni di inibizione;
- Real Cassino, euro 667,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 3 luglio 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

**34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SANPOLESE 1961 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANPOLESE 1961 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. BELTRAN NEIRA BENJAMIN.**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 5 del 7/07/2025**

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che il calciatore Benjamin Beltran Neira, all'atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese1961, autorizzato in data 23.1.2025 e poi revocato, avesse dichiarato di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione degli Emirati Arabi Uniti che riferiva in data 27.1.2025 il precedente tesseramento per la società Emerald.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Benjamin Beltran Neira per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F. nonché la società A.S.D. Sanpolese 1961 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

All'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, gli stessi venissero sanzionati come segue:

-il sig. Benjamin Beltran Neira fosse sanzionato con la squalifica per n.4 giornate;

-la società A.S.D. Sanpolese 1961 con € 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Risulta, infatti, che il calciatore Benjamin Beltran Neira, al momento del suo tesseramento per la società A.S.D. Sanpolese 1961, avesse dichiarato di non essere stato precedentemente tesserato all'estero, circostanza rivelatasi poi inveritiera, risultando infatti esser stato parte di una compagine affiliata alla federazione emiratina.

Da ciò consegue anche la responsabilità oggettiva della società per la condotta di un calciatore che aveva richiesto il tesseramento per la stessa o comunque di un soggetto che aveva svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.G.S. nell'interesse di tale società.

I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, avuto conto anche della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Beltran Neira Bejamin, n.4 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza;
- Sanpolese 1961, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

<b>Pubblicato in Roma il 18 luglio 2025</b>
---

II SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantageggiato